

STATUTO

**SERVIZI PULIZIA SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA' LIMITATA**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ANZIO RM VIA CUSTOZA 3/A

Numero REA: RM - 1488757

Codice fiscale: 14001181008

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 19-09-2016 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'Atto Rep. n. 2.337 Racc. n. 1.576

STATUTO SOCIALE

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

È costituita con sede nel Comune di Anzio (RM), la Società Cooperativa sociale a mutualità prevalente, denominata: "SERVIZI PULIZIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA" (O.N.L.U.S.).

La Cooperativa potrà istituire, uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né succursale anche altrove.

La cooperativa sarà iscritta a cura degli amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c.

ARTICOLO 2

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2075 e potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

ARTICOLO 3

La società cooperativa sociale, nel rispetto dei principi e del metodo della mutualità senza finalità di lucro, ha lo scopo, tramite la gestione in forma associativa, di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla cura, all'assistenza e all'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini, con particolare riguardo a quelli in difficoltà appartenenti alle categorie svantaggiate.

Le attività riguarderanno, il sostegno alla formazione e all'inserimento lavorativo di portatori di handicap fisico, psichico o sensoriale, ex degenti di Istituti Psichiatrici, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazione di difficoltà familiare, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione e qualsiasi altra forma di emarginazione prevista dalla Legge 381/91 e sue successive modificazioni.

Le attività riguarderanno inoltre la gestione di servizi sanitari, sociali, assistenziali ed educativi rivolti ad anziani, minori, disabili fisici, psichici e sensoriali e ad ogni altra categoria di persone svantaggiate.

Lo scopo sarà concretizzato attraverso la gestione ed il collegamento coordinato e funzionale delle attività definite nell'articolo 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381 che individua, nella Sezione A, la gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi e, nella Sezione B, lo svolgimento di attività diverse - agricole, industriali, commerciali, o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, così come elencate dall'articolo 4 della citata Legge n. 381/1991 e sue eventuali e successive modificazioni e/o integrazioni.

Lo scopo che i soci della cooperativa intendono ulteriormente perseguire è quello

di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e miglioramento delle condizioni economiche, sociali, professionali.

Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale, i soci potranno instaurare con la cooperativa ulteriori rapporti di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione italiana.

Per raggiungere gli scopi sociali la Cooperativa potrà:

Considerato lo scopo mutualistico così come definito all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

A) Gestire servizi di tipo sociale ed educativo e, più in dettaglio:

- attività di promozione e ricerca scientifica nell'ambito del trattamento e della riabilitazione di soggetti portatori di disagio mentale;
- interventi di formazione nell'ambito dell'organizzazione aziendale con particolare riferimento ai *trade-union* possibili tra mondo del lavoro e malattia mentale;
- consulenza e gestione di pacchetti formativi mirati presso enti ed aziende pubbliche e private;
- gestione di servizi di assistenza sociale ed educativa rivolta ad infanzia, minori, anziani, disabili, malati, indigenti, detenuti ed ex-detenuti, alcolisti, tossicodipendenti, immigrati e nomadi;
- acquisizione in proprio o in forma consorziata di progetti di ricerca o di programmi di sviluppo culturale in coerenza con gli scopi sociali;
- attivazione di servizi di riabilitazione, centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione;
- centri diurni ed altre strutture con carattere di animazione e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale;
- attività e servizi per l'infanzia e l'adolescenza quali ludoteche, spazi verdi attrezzati al gioco, centri estivi, vacanze in agriturismo, laboratori, corsi, lezioni, visite guidate, attività ricreative, mostre, fiere, cinema teatro e ogni altra attività didattica - ricreativa volta alla crescita serena e all'armonioso sviluppo psicofisico dei bambini e degli adolescenti;
- servizi alle famiglie per consentire ai genitori lavoratori di usufruire di spazi sicuri e sorvegliati da personale competente dove far giocare i bambini in libertà utilizzando giochi, strutture e competenze create a tal fine;
- attività per le famiglie intese a fornire servizi educativi, sociali, culturali, ricreativi, sportivi nel rispetto dei tempi e delle esigenze dei bambini, dei ragazzi e dei loro familiari, quali consulenza su problemi dell'infanzia e dell'adolescenza, incontri con pedagogisti e psicologi, organizzazione di feste e di servizio di baby-sitter, promozione di incontri e di scambi e di servizi tra genitori con esigenze affini anche in collaborazione e convenzioni con altre organizzazioni;

- attività e servizi quali punti di incontro mentre i bambini giocano a supporto delle attività di adulti, genitori, nonni, baby-sitter e ogni altra persona familiare o no, adibita alla sorveglianza ed alla compagnia dei bambini. Convenzioni con biblioteche e sale di lettura, palestre e centri sportivi per l'organizzazione di attività culturali, sportive e di socializzazione tipiche dei servizi all'infanzia;
- attività e servizi per le scuole quali l'organizzazione di seminari, laboratori psicoattitudinali, visite didattiche, tavole rotonde, programmi di educazione motoria e logopedia e ogni altro programma, studiato in collaborazione con le scuole, atto ad armonizzare attività ludiche e scolastiche ai fini di un completo ed armonioso sviluppo psicofisico dei bambini, con particolare riguardo all'insegnamento in forma ludica di una seconda lingua, della musica, dell'informatica per bambini e, sostegno scolastico ai bambini in particolari situazioni di disagio;
- attività per anziani che li rendano partecipi alla gestione delle attività di assistenza ai bambini per una equa distribuzione di ruoli e una corretta presenza di tutte le figure sociali nella comunità;
- servizi per gli anziani finalizzati allo sviluppo e al mantenimento di una condizione psicofisica armoniosa attraverso ludoteche, palestre, attività culturali, di tutela dell'ambiente e laboratori;
- servizi alle persone economicamente disagiate quali accesso agevolato ai servizi offerti dalla cooperativa e facilitazione nelle consulenze con personale qualificato;
- servizi ai minori "a rischio" finalizzati all'integrazione in ambienti protetti sani, sicuri e assistiti;
- attività e servizi per i bambini portatori di handicap per creare parità nel gioco, nello sport e nello studio;
- attività a favore delle minoranze linguistiche, etniche, culturali e religiose atte a promuovere pari opportunità, solidarietà e rispetto delle diversità culturali di persone di qualsiasi provenienza, con particolare riguardo a soggetti di recente immigrazione in Italia e in situazioni di pre-affidamento;
- acquisizione in proprio o in forma consorziata di progetti di ricerca o di programmi di sviluppo culturale in coerenza con gli scopi sociali;
- promozione di iniziative artistiche, culturali, sportive e divulgative, editoriali in genere come momento di socializzazione e di sensibilizzazione verso il problema della sofferenza e dell'emarginazione;
- organizzazione di conferenze, convegni, corsi di aggiornamento anche in collaborazione con enti pubblici e privati;
- organizzazione e gestione di corsi di formazione e aggiornamento professionale a favore dei soci e non soci;
- organizzazione e gestione di attività a sostegno delle vittime di abusi sessuali e psicologici.

B) Svolgere attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone

svantaggiate e, più in dettaglio:

- reperimento di occasioni di lavoro nei settori del giardinaggio, trasporto in proprio o per conto terzi di cose o persone, gestione servizi di affissione, di facchinaggio, di guardiania, la custodia di parcheggi ed immobili, spiagge, lavori di sistemazione agraria e forestale, parchi ed ogni cosa relativa al verde pubblico e privato e di produzione e commercializzazione di prodotti ortoflorovivaistici;
- lavori di bracciantato per l'esecuzione di qualunque tipo di lavoro agricolo e zootecnico;
- servizi di pulizia edifici, condomini, appartamenti pubblici e privati, negozi, musei, piazzali e reparti industriali, nonché aree in genere;
- gestione per conto proprio o conto di terzi parchi gioco, mense, attività di ristorazione, ostelli della gioventù e alberghi, spiagge e servizi di balneazione, palestre, sale ricreative, nonché impianti sportivi ed attività di turismo sociale in genere;
- gestione di Centri Unici di Prenotazione (C.U.P.), Uffici di Relazione con il Pubblico (U.R.P.) servizi di back e front office in genere per Amministrazioni Pubbliche e Private;
- gestione di biglietterie, call centers, servizi di accoglienza e accompagnamento visitatori;
- gestione di servizi ludici ricreativi ivi compresi la gestione di trenini turistici, giostre e quant'altro organizzato per la fruizione del tempo libero di adulti, anziani e minori;
- lavori di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria immobiliare; interventi di recupero immobili degradati; partecipazione ad appalti per concorrere a costruzione di qualsivoglia manufatto immobile o civile, industriale, militare;
- lavori di movimentazione di terra con macchinario idoneo, scavi e riporti; formazione massicciate per viabilità su gomma o su ferro; formazioni di argini fluviali, banchinaggio fluviale, lacuale e marino e da diporto; formazioni di dighe in terra e in cemento armato, palificate, palancole, lavori di fondazioni di ogni genere e per ogni tipo di edificio o manufatto;
- costruzione e manutenzione di impianti di ventilazione, climatizzazione, illuminazione;
- lavori di installazione e gestione di pannelli solari per la produzione di energia elettrica e di acqua calda;
- lavori di installazione e gestione di impianti per la produzione di elettricità mediante sfruttamento della energia eolica;
- lavori di appalto viario ordinario o autostradale, compresa la loro manutenzione;
- lavori per la creazione di opere di protezione, supporto e segnaletica stradale;
- lavori di installazione impianti elettrici, elettronici, di sicurezza, a gas, telefonici, idraulici, di smaltimento acque reflue;

- costruzione impianti fognanti, fosse biologiche, o immissione in reti comunali; servizio manutenzione e spurgo fognature con mezzi chimici o meccanici;
- servizi di disinfestazione e derattizzazione;
- gestione piccolo trasporto scolastico, anziani, turistico, fluviale, lacuale e marittimo;
- servizi di trasporto con qualsivoglia mezzo di persone o cose in conto proprio e conto terzi;
- lavori nei settori artigianali quali: falegnameria, ceramica, legatoria, pelletteria, parrucchiere, carrozzeria, lavaggio di automobili, assemblaggio di parti meccaniche e/o elettriche, copisteria, fotocopie, dattilografia, trasferimenti gestione di informazioni da supporti cartacei a supporti magnetici in genere, computergrafica, attività fotografiche e pubblicitarie;
- ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, intermediazione, commercializzazione e gestione di pacchetti turistici (ordinari e sociali), viaggi e soggiorni, visite accompagnate e/o guidate, spettacoli musicali, radiotelevisivi e concerti, cineforum, mostre e fiere, manifestazioni sportive e culturali, sia in Italia che all'estero;
- servizi di manutenzione e gestione di siti naturalistici e beni culturali pubblici e privati (centri visita, musei, monumenti, parchi, ecc);
- organizzazione e gestione di alberghi, campeggi, ostelli, agriturismi e qualsivoglia tipologia di strutture ricettive, centri sociali, culturali e sportivi, comunità alloggio e residenze protette, strutture di assistenza e di svago per anziani, minori e disabili, attività di "bed and breakfast";
- servizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- servizi di autotrasporto in conto proprio e in conto terzi;
- servizi di raccolta rifiuti solidi urbani, riciclabili e speciali e servizi di raccolta differenziata di carta, alluminio, metalli in genere e rifiuti hi-tech, stoffe, materie tessili, mobili usati, vestiti e calzature, accessori da abbigliamento, plastiche, vetro, ecc.
- gestione di piattaforme di smaltimento rifiuti;
- gestione di servizi cimiteriali;
- assumere ogni altra iniziativa che abbia attinenza con i predetti scopi e che possa in qualsiasi modo contribuire all'incremento della cooperazione e della mutualità tra i Soci.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, compresi acquisto, affitto e acquisizione in qualsiasi altra forma prevista dalla legge di immobili o quant'altro necessario per la realizzazione delle attività e, più in generale, potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli

scopi enunciati e comunque, sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi.

E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La società ove necessario si avvarrà di professionisti abilitati e richiederà tutte le autorizzazioni amministrative che le disposizioni applicabili dovessero rendere obbligatorie.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la cooperativa potrà:

1. stipulare convenzioni con Enti pubblici e privati utili alla realizzazione degli scopi sociali anzidetti;
2. partecipare a licitazione e a trattative private, nonché a gare d'appalto se in possesso dei requisiti richiesti dalla legislazione vigente;
3. aderire e partecipare all'attività di Enti, organismi economici e consortili diretti a consolidare e sviluppare il Movimento Cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;
4. concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito dei soci ed agli Enti cui la società aderisce;
5. stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio nei soci svolgendo attività, disciplinata da apposito regolamento interno, di raccolta del risparmio dei soci stessi ed effettuata ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma;
6. predisporre tutte le iniziative di natura culturale, sociale, sportiva, turistica e ricreativa necessarie a raggiungere, direttamente o indirettamente, gli scopi sociali;
7. promuovere la costituzione di cooperative fornendo alle stesse la necessaria assistenza;
8. accettare donazioni, assumere cointeressenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, in altre imprese, anche se costituite in forma non cooperativa e dare adesioni ad altri Enti o organismi economici, morali, culturali.

La società può avvalersi della collaborazione autonoma di lavoratori non soci.

Conseguentemente la tutela dei soci cooperatori viene esercitata dalla Cooperativa e dalle Associazioni di rappresentanza, nell'ambito delle leggi in materia, degli Statuti sociali e dei Regolamenti Interni.

La Cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi delle mutualità senza scopo di lucro.

Per ciò stesso la Cooperativa potrà aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo.

Le adesioni agli Organismi ed Enti saranno deliberate dall'Organo amministrativo o dall'Assemblea Ordinaria dei Soci.

I soci lavoratori della Cooperativa:

- a. concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- b. partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e
- c. alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;
- d. contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- e. mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

Il socio lavoratore stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore e distinto rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuisce comunque al raggiungimento degli scopi sociali.

Dall'instaurazione dei predetti rapporti in qualsiasi forma derivano i relativi effetti di natura fiscale e previdenziale e tutti gli altri effetti giuridici rispettivamente previsti dalla legge, nonché, in quanto compatibili con la posizione del socio lavoratore, da altre leggi o da qualsiasi altra fonte. Si applica in ogni caso la Legge 3 aprile 2001, n. 142.

Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attività di raccolta del risparmio tra il pubblico, in qualsiasi forma, l'acquisto e la vendita mediante offerta al pubblico di strumenti finanziari, l'attività di concessione di finanziamenti sotto ogni forma nei confronti del pubblico, ogni attività di cui all'art. 106 del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385, le attività di assistenza e consulenza che la legge inderogabilmente riserva a soggetti iscritti in Albi Professionali.

TITOLO III

SOCI

ARTICOLO 4

Il numero dei soci è illimitato: non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

- a. soci lavoratori che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità;
- b. soci fruitori che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa;
- c. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà.

Saranno iscritti in apposita sezione del libro soci ed il loro numero non può superare la metà del numero complessivo dei soci.

- d. Soci sovventori nei limiti, nei termini e secondo le modalità previsti dall'art.4 della Legge 59/1992 e successive modifiche ed integrazioni.

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi

dell'art. 2527, comma 3, c.c., i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui al presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata, nei limiti di legge, in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma due e tre, c.c.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal presente statuto:

- a. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- b. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- c. il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nel periodo di formazione svolto, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa.

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ai sensi del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'Organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del Libro soci in base

all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.

ARTICOLO 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:

- a. cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza;
- b. precisazione della effettiva attività di lavoro;
- c. il numero delle quote ciascuna del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge, che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art. 2525 c.c.;
- d. versamento dell'eventuale sovrapprezzo;
- e. dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ai Regolamenti ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali.

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dai requisiti di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 7, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 6.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.

In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli amministratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci. Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.

ARTICOLO 6

I soci sono obbligati:

- a. al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 18;
- b. all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;
- c. al versamento dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 c.c.

ARTICOLO 7

Non possono in ogni caso divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quella della Cooperativa.

TITOLO IV

RECESSO-ESCLUSIONE

ARTICOLO 8

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte.

ARTICOLO 9

I soci, possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione, o in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.

ARTICOLO 10

L'esclusione sarà deliberata dall'Organo amministrativo nei confronti del socio:

- a. che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico;
- b. che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;
- c. che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 7;
- d. nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma, c.c.;
- e. nel caso di mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione cooperativa.

Salvo contraria deliberazione approvata dall'Organo Amministrativo all'esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato con la Cooperativa.

Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dall'annotazione nel libro dei soci.

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.

ARTICOLO 11

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.

ARTICOLO 12

I soci receduti od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato, e gli eventuali importi di cui alle lettere d) ed e) dell'articolo 20 del presente statuto e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corresponsione dei relativi interessi legali.

ARTICOLO 13

In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 12, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Gli eredi del socio defunto, ove ne abbiano i requisiti, potranno chiedere di subentrare nella partecipazione al socio defunto e in caso di pluralità di eredi debbono nominare un rappresentante comune. L'organo amministrativo delibera sull'ammissione entro sessanta giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.

ARTICOLO 14

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 12 e 13.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria.

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati. Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo stato di insolvenza della società.

TITOLO V

TRATTAMENTO DEI SOCI

ARTICOLO 15

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio della parità di trattamento.

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.

ARTICOLO 16

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi continuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeterminato.

Nei casi di sospensione dà lavoro a tempo indeterminato di cui al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammissione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazione di aziende o altre eventualità analoghe.

Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in quanto applicabile.

TITOLO VI

PATRIMONIO SOCIALE

ARTICOLO 17

Il patrimonio della società è costituito:

- a. dal capitale sociale che è variabile e formato da un numero illimitato di quote. Il valore di ciascuna quota non può essere né inferiore né superiore ai limiti di legge, ed è stabilito in Euro 100,00 (cento virgola zero zero);
- b. Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

c. dalla riserva ordinaria formata con le quote degli avanzi di gestione di cui all'art. 20;

d. da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

e. da ogni altro fondo od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi od in previsione di oneri futuri, o investimenti;

f. da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;

g. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.

Stante la prevalenza della mutualità:

- è fatto divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

- le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.

ARTICOLO 18

Il capitale sociale sottoscritto in denaro dovrà essere versato nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo.

Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal c.c.

ARTICOLO 19

Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo.

In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci hanno diritto di prelazione nell'acquisto. Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e condizioni:

Il socio che intenda vendere le proprie quote dovrà comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare le proprie quote.

Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria volontà in tal senso.

Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante è irrevocabile.

Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comunque offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed effettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ricorrere al Collegio Arbitrale,

promuovendone la costituzione con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale del luogo in cui la Società ha la sede legale che provvedere a nominare tre arbitri che, riuniti in collegio, funzioneranno con i criteri di cui all'art. 34 del presente statuto da parte del Presidente del Tribunale.

Il Collegio Arbitrale provvedere a determinare il corrispettivo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mezzo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci esercenti il diritto di prelazione.

Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i soci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti uguali fra di essi.

ARTICOLO 20

L'esercizio sociale va dal giorno 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificatamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant'altro richiesto dalla legge e dal presente statuto.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.

Nei caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati;

- a. non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento;
- b. una quota alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c. nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici;
- d. all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo previsto dalla legge;
- e. nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria.

L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere e) e d) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera e).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a

titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società. Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori.

Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

1. di distribuirli in denaro o in natura;
2. di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

TITOLO VII

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 21

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei soci;
- b. l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione;
- e. il Collegio sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'Assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 22

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, con avviso o ricevuta di ricevimento nonché da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopra detti, anche con altri mezzi (telefax, E - mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuata mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

L'organo amministrativo potrà a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel primo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a

meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

ARTICOLO 23

L'Assemblea:

1. approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
2. procede alla nomina delle cariche sociali;
3. determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori, per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;
4. approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;
5. delibera sulle responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
6. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.

Essa si riunirà almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni, od eccezionalmente e per speciali motivi, entro i centottanta giorni successivi alla chiusura dell'esercizio sociale, qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo creda necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio sindacale (ove esistente), o da almeno un terzo dei soci.

In quest'ultimi casi la convocazione deve aver luogo senza ritardo.

Le proposte di competenza dell'assemblea ed il bilancio devono essere illustrati dagli amministratori nel modo più semplice, ai soci che ne facciano richiesta, nei dieci giorni antecedenti a quello fissato per l'assemblea che deve discuterli.

ARTICOLO 24

L'Assemblea, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili, spettanti ai soci e delibera a maggioranza assoluta tranne che nei casi di cui all'art. 2479 numeri 4 e 5 c.c. nonché per deliberare sullo scioglimento della cooperativa e sulla nomina dei liquidatori per cui occorrerà il voto favorevole della metà dei soci della società aventi diritto al voto.

ARTICOLO 25

Per le votazioni si procederà comunque sempre con scrutinio palese.

ARTICOLO 26

Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato

non può rappresentare più di tre soci.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.

Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti c.c. integrate da quelle previste per l'assemblea nelle S.r.l.

ARTICOLO 27

L'assemblea, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero da un socio eletto dall'assemblea stessa.

L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.

Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

ORGANO AMMINISTRATIVO

ARTICOLO 28

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- da un Amministratore Unico;
- da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.

Qualora vengano nominati più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina e comunque nei limiti di legge e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili, nei limiti di legge.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.

Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vice Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente almeno una volta ogni 90 giorni, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo posta elettronica, in modo che i

Consiglieri e Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo amministrativo:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
- b. redigere i bilanci consuntivi;
- c. compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- d. deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiar) e cartolari in genere;
- e. concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti;
- f. deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;
- g. conferire procure, per singoli atti o categorie di atti;
- h. assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- i. deliberare circa l'ammissione il recesso e l'esclusione dei soci, con deliberazione motivata,
- j. compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'assemblea generale;
- k. deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale.

ARTICOLO 29

La rappresentanza e la firma sociale spettano all'amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero agli amministratori delegati nei limiti della delega.

ARTICOLO 30

IL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale, se nominato esercita le funzioni previste dall'art. 2403 c.c., è composto di tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 c.c.

Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'assemblea.

Ai sindaci effettivi spetta il compenso stabilito dall'assemblea.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche con le modalità indicate dal presente statuto per le adunanze consiglio di amministrazione.

Il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale (ovvero un cinquantesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio).

All'azione di responsabilità nei confronti del collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di questo statuto relative alla responsabilità degli amministratori.

La denuncia di gravi irregolarità della gestione è presentata al tribunale con ricorso presentato da tanti soci che rappresentino un decimo (ovvero un ventesimo se la cooperativa fa ricorso al mercato del capitale di rischio) del capitale sociale.

ARTICOLO 31

CONTROLLO CONTABILE

Qualora sia nominato, e ove non sia obbligatoria la nomina di un Revisore Contabile o di una Società di Revisione, il Collegio Sindacale esercita anche il controllo contabile. In tal caso deve essere integralmente costituito da Revisori contabili iscritti nel Registro istituito a norma di legge.

Qualora sia obbligatorio per legge, il controllo contabile sulla cooperativa è esercitato da un Revisore contabile o da una società di Revisione iscritti presso l'apposito Registro istituito a norma di legge, nominati e funzionanti a norma di legge.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 32

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società ai sensi dell'art. 2545 duodecies c.c., dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

ARTICOLO 33

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ARTICOLO 34

Tutte le controversie, aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale che dovessero insorgere tra soci, oppure tra soci e società, ivi espressamente comprese anche quelle aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, e le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, ovvero nei loro confronti saranno rimesse ai giudizio di tre arbitri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del Tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale.

Gli arbitri giudicheranno secondo diritto ai sensi degli artt. 816 e ss del c.p.c. e degli artt. 34, 35 e 36 del D.Lgs. n.5/2003.

Il lodo è impugnabile ai sensi degli artt. 827 e ss del c.p.c..

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 35

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in assemblea.

ARTICOLO 36

La Cooperativa è a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 111 septies disp. att. c.c. e adotterà le norme previste della legge per le società a responsabilità limitata, ai sensi degli articoli 2519 e 2522 c.c.:

- a) ha il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) ha il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) ha il divieto di distribuire le riserve fra i soci Cooperatori;
- d) in caso di scioglimento, dovrà devolvere l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Il tutto comunque entro i limiti previsti per le ONLUS.

ARTICOLO 37

Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia di cooperative sociali ed in quanto compatibili le norme del c.c.

Alla cooperativa si applicano le leggi speciali in materia, nonché le disposizioni previste dal Titolo VI libro V del c.c. e, in quanto compatibili, le disposizioni sulle società a responsabilità limitata.

Alla cooperativa si applicano, in particolare, le disposizioni di cui alla legge 3 aprile 2001, n. 142 s.m.i., nonché del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.

F.to D'AMATO Antonio

F.to ZAPRYANOV Petar Tsvetanov

F.to KRUMOV Rosen Emanuilov

F.to Luigi Viglione, Notaio, vi è il sigillo.



Luigi Viglione
NOTAIO

Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 4 in data 19/09/2016 al n.27281, Serie 1T.

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 comma 5 del del D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, che si trasmette per la registrazione ad uso del Registro delle Imprese. Esente da imposta di bollo.